

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 AGOSTO 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 469, 470, 471 e <i>passim</i>
FINESTRA (MSI-DN)	472
GIUST (DC), <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	469
LAGORIO, <i>ministro della difesa</i>	472
MARGOTTO (PCI)	470
SIGNORI (PSI)	471

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore De Zan prego il senatore Giust di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

GIUST, *f.f. relatore alla Commissione.*
Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ri-

ferire alla Commissione sui contenuti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al presente disegno di legge, desidero innanzitutto ricordare come il disegno di legge stesso sia stato approvato nella seduta del 30 aprile 1980 dalla nostra Commissione e sia stato poi modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981. Praticamente, nonostante tutte le raccomandazioni in ordine alla evidente urgenza che erano insite nel provvedimento, sono trascorsi ben quindici mesi per l'esame da parte della Camera dei deputati e per le conseguenti determinazioni.

La portata del disegno di legge è ben nota. Come la Commissione ricorderà, i colleghi avevano sollevato qualche perplessità inizialmente sulla destinazione in particolare del personale militare di leva alla vigilanza degli stabilimenti militari di pena. Tali perplessità erano state ovviamente superate con la constatazione che il servizio negli stabilimenti militari di pena deve essere assicurato anche attraverso i militari di leva allorchè vengano meno le possibilità di garantirlo con il personale volontario.

Le modifiche apportate attengono praticamente all'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. È stato infatti introdotto il concetto che l'indennità di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta di una modifica che ritengo di condividere e che pertanto affido alla valutazione della Commissione esprimendo parere favorevole.

Una seconda modifica introdotta dalla Camera riguarda praticamente una correzione formale all'ultimo comma dell'articolo 2, dove prima si diceva che le indennità di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 non sono pensionabili. Avendo la Camera introdotto il principio della pensionabilità per l'indennità prevista dall'articolo 1, non poteva che derivarne la correzione all'ultimo comma dell'articolo 2. Infatti viene stabilito che l'indennità di cui all'articolo 2 non è pen-

sionabile, mentre rimane pensionabile quella prevista all'articolo 1.

Una terza modifica, anche questa formale, riguarda l'ultima parte dell'articolo 4 dove si stabilisce che l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2. La precedente dizione prevedeva che l'indennità fosse corrisposta nella misura di cui all'articolo 2, senza specificare a quale legge si riferisse. Quindi l'emendamento di carattere formale si spiega da sè.

Un'ultima modifica riguarda infine l'articolo 6, relativo alla previsione della spesa: si fa riferimento all'anno finanziario 1981 anzichè all'anno finanziario 1980 e si sopprime la specificazione fatta nella precedente dizione per il reperimento del totale di 664 milioni previsti per la spesa.

Sono queste le modifiche che ci pervengono dalla Camera dei deputati e sulle quali non posso che esprimere un parere positivo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Giust per la esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

M A R G O T T O . In ordine alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 debbo dire che siamo in linea di massima d'accordo, anche se ad una valutazione più attenta potrebbe sorgere qualche perplessità. L'articolo 1, che noi avevamo approvato dopo una seria riflessione e con il consenso unitario, a mio parere avrebbe potuto essere mantenuto così come formulato; ma avendo la Camera introdotto la modifica e considerando peraltro l'urgenza del provvedimento riteniamo opportuno dare il nostro consenso, sia pure manifestando una preoccupazione sulle conseguenze che la modifica stessa potrebbe comportare. Per quanto riguarda gli altri articoli mi sembra che le modifiche siano più che altro di carattere formale e pertanto non abbiamo osservazioni da muovere. Vorrei tuttavia cogliere l'occasione per rilevare un dato non certamente positivo. Abbiamo licenziato il disegno di legge nell'aprile 1980 e siamo chiamati a ridiscuterlo il 4 agosto 1981. Ancora una volta la nostra Commis-

sione dà prova di estrema sensibilità, ma non riteniamo che si possa dire altrettanto dell'altro ramo del Parlamento. Non voglio fare del campanilismo a buon mercato, ma certamente c'è un problema che emerge e che attiene ai tempi di definizione tra i due rami del Parlamento. Dobbiamo riconoscere che in presenza di disegni di legge che ci pervengono già approvati dall'altro ramo del Parlamento i nostri tempi sono molto stretti perchè ci facciamo carico di dare precedenza ai provvedimenti che hanno già ricevuto l'approvazione in quella sede.

Questo rilievo ci deve consentire di valutare eventualmente anche la proposta di un incontro a livello di Presidenze per vedere come meglio coordinare il licenziamento dei testi che hanno già ricevuto l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento. Quando abbiamo votato questo disegno di legge abbiamo anche evidenziato quale fosse l'urgenza e la tempestività con cui andava approvato; non si comprende, e certo rimane un dato indicativo, il ritardo con cui ritorna al nostro esame. La proposta, quindi, è di valutare in rapporto anche ad altre esperienze la possibilità di accorciare i tempi.

PRESIDENTE. Grazie per le sue osservazioni finalizzate, poi, ad una richiesta anche per il buon funzionamento ed il coordinamento dei lavori delle Commissioni dei due rami del Parlamento. Si tratta di un problema che avevamo già segnalato e che mi farò carico oggi pomeriggio, in sede di conferenza dei Presidenti delle Commissioni, di segnalare al Presidente del Senato.

SIGNORI. Signor Presidente, io ricordo che quando la nostra Commissione esaminò questo disegno di legge vennero rilevate la sua importanza e l'opportunità di vederlo approvato con sollecitudine. Ora, a nome del Gruppo socialista non debbo modificare il giudizio di allora anche in presenza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che a mio parere vanno approvate perchè, tutto sommato, sono com-

patibili con lo spirito del disegno di legge e non è opportuno, d'altra parte, dar luogo ad ulteriori emendamenti che ci farebbero correre il rischio di dover rinviare il disegno di legge stesso all'altro ramo del Parlamento e quindi ridiscuterlo qui tra un giorno e mezzo. Rispettando i tempi, infatti, si andrebbe ad una scadenza del genere.

Penso che si tratti di un disegno di legge opportuno, reso ancor più opportuno e attuale dalle vicende che tutti conosciamo, che si verificano nelle carceri e fuori. Mi pare che non vi sia la necessità di fare lunghi discorsi intorno a questa motivazione e all'utilità dell'approvazione della normativa.

La cosa, tuttavia, che mi interessa sottolineare è la seguente: è facile organizzare convegni e conferenze sulla credibilità che deve essere restituita all'istituto parlamentare, ai due rami del Parlamento, eccetera. Si tratta di bei discorsi, che però rimangono tali e non servono a nulla. Infatti, siamo in presenza di un fatto che, se fosse l'unico, potrebbe anche essere giustificato; ma purtroppo non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a casi del genere e che nelle forme dovute dovrebbero essere segnalati alla corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Se si trattasse di un disegno di legge molto complesso la cosa si potrebbe anche capire; ma che un provvedimento di questo genere resti fermo quindici mesi presso la Camera dei deputati rappresenta un modo come un altro per attirare sul Parlamento in generale la sfiducia dei cittadini, che possono essere più o meno interessati alla normativa.

Rimane il fatto che questa è la strada per screditare il Parlamento. Una cosa che poteva essere fatta in un'ora è stata fatta in quindici mesi! Questo è inaccettabile. Io chiedo che stavolta il problema sia affrontato in una riunione degli uffici di Presidenza. Perchè si deve tentennare di fronte a cose di questo genere? Se ritenevamo urgente questo provvedimento quattordici o quindici mesi fa, o eravamo noi in errore allora, oppure avevamo ragione ed i colleghi della Camera se ne sono completa-

4^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1981)

mente disinteressati. Questo sistema non va bene, perchè chiama in causa la credibilità del Parlamento.

FINESTRA. Io considero positive le modifiche apportate dalla Camera, anche se reputo eccessiva la « meditazione » dell'altro ramo del Parlamento, che è durata più di un anno, come già hanno fatto rilevare i colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei ricordare al Presidente, al Ministro e ai colleghi che quattordici mesi fa noi visitammo lo stabilimento penale di Gaeta. Ed in un contatto avuto con i sottufficiali, questi misero a nudo la situazione; dimostrarono molta dignità, però definirono il compenso di allora « vergognoso ». La Commissione si impegnò all'unanimità a risolvere al più presto il problema; ma definirlo a distanza di più di un anno — come già è stato detto dai colleghi intervenuti — significa inficiare la serietà, il prestigio e l'impegno del Parlamento, sul quale si getta il discredito, anche se in questo caso la nostra Commissione non ha alcuna responsabilità.

Mi soffermo sul ritardo in quanto le considerazioni che facemmo sulla rivalutazione dell'indennità avevano un anno fa un significato diverso da quello attuale. Da un anno ad oggi, infatti, è intervenuta la svalutazione, e quel provvedimento che allora poteva essere un fatto di giustizia oggi non accontenta comunque il personale addetto agli stabilimenti militari di pena, appunto perchè l'inflazione ci ha riportati, in fondo, al punto di partenza. Sarebbe pertanto utile, quando adottiamo provvedimenti di questo genere, che la loro approvazione avvenisse « a tamburo battente », se non vogliamo che il malcontento serpeggi ancora nelle file delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LAGORIO, ministro della difesa. Raccomando alla Commissione una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

È approvato.

4^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1981)

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica,

quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.

Lo metto ai voti.

E approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 17,40.